

# www.expartecreditoris.it

## TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI X SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, X sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2015 R.G.A.C.

SOCIETA' S.r.l.

Ε

**MINISTERO** 

NONCHE'

BANCA S.c.p.A

BANCA SOC. COOP. A.r.l.

CONVENUTO

CONVENUTA

### CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI L'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/01/2021 è stata sostituita, secondo quanto previsto dall'art.221 comma 4 L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, dal deposito delle seguenti note:

"...In ossequio al detto provvedimento, l'Avv., quale difensore della società SOCIETA' S.r.l. intende aderire espressamente a tale invito a mezzo del deposito delle presenti note.

Preliminarmente, questa difesa comunica di aver provveduto al deposito, in via telematica, di tutti gli atti ed i documenti che, in un primo momento, erano stati prodotti esclusivamente in forma cartacea, garantendo, in tal modo, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di Napoli con il provvedimento di rinvio del 20.5.2020, la consultazione da remoto di tutti i documenti prodotti da parte attrice nel presente giudizio.

Inoltre, parte attrice si riporta a tutte le conclusioni così come rassegnate nell'atto di citazione, da intendersi per ripetute e trascritte anche nelle presenti note d'udienza, ed insiste per il loro integrale accoglimento.

Infine, parte attrice chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie

Si dà atto, ai fini della pratica forense, della partecipazione alla predisposizione delle presenti note del dott."

..In ossequio al provvedimento del G.I. l'avv.,

nell'interesse della terza chiamata in causa BANCA SOC. COOP. A.r.l. si riporta a tutti i propri scritti e verbali di udienza e ne chiede il totale accoglimento.

Impugna e contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito ex adverso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Insiste nella richiesta di accertamento del difetto di legittimazione passiva della BANCA SOC. COOP. A.r.l., con conseguente estromissione dal giudizio. Chiede accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attrice e della domanda di BANCA S.c.p.A nella parte in cui richiede la condanna di BANCA SOC. COOP. A.r.l. per manleva e garanzia.

L'Avv. chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, ovvero "1) preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della BANCA SOC. COOP. A.r.l., con conseguente estromissione dal giudizio; 2) nel merito, accertare e



dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda dell'attrice **SOCIETA' S.r.l.** e della domanda della convenuta **BANCA S.c.p.A**. nella parte in cui chiede la condanna della **BANCA SOC. COOP. A.r.l.** per manleva e garanzia; 3) con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al procuratore anticipatario".

Con le presenti note si deposita, altresì, la comparsa di costituzione e risposta presente all'interno del fascicolo di ufficio in formato cartaceo. Tutti gli ulteriori documenti sono già stati precedentemente depositati in allegato alle note di trattazione scritta in data 18 maggio 2020.

L'avv. chiede riservarsi la causa a sentenza, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.";

"...BANCA S.c.p.A. come sopra rappresentata e difesa richiama integralmente tutti i propri atti difensivi e i propri documenti di causa e insiste nelle proprie deduzioni e produzioni istruttorie e si oppone, viceversa alle deduzioni e istanze istruttorie avverse.

Si insiste infine per l'accoglimento delle già rassegnate:

#### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni deduzione, eccezione ed istanza avversa Nel merito:

- Con riferimento alle domande formulate da **SOCIETA' S.r.l.** nei confronti di **BANCA S.c.p.A** accertare e dichiarare che **BANCA S.c.p.A** è priva di legittimazione passiva, per i diversi motivi di fatto e di diritto esposti in atti e per l'effetto estromettere **BANCA S.c.p.A** dal giudizio e o in ogni caso respingere tutte le domande formulate dalla società attrice nei riguardi di **BANCA S.c.p.A**.
- Previo ogni accertamento e declaratoria del caso, per i motivi esposti in atti, respingere tutte le domande avanzate dall'attrice e tutte le domande avverse, da qualsiasi delle parti formulate, perché inammissibili, improcedibili e infondate sia in fatto che in diritto
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;

Nei confronti di BANCA SOC. COOP. A.r.l.

-Respingere le deduzioni, le eccezioni e le domande formulate da BANCA SOC. COOP. A.r.l. avverso BANCA S.c.p.A. e per la denegata e non creduta ipotesi venisse ritenuta anche solo parzialmente fondata la pretesa di parte attrice, accertato e dichiarato che BANCA SOC. COOP. A.r.l. è la banca che ha svolto l'attività istruttoria e di monitoraggio propria del procedimento di agevolazione, ritenere la stessa legittimata passiva in loco di BANCA S.c.p.A ovvero, comunque, per le ragioni in atti dichiararla tenuta e condannarla a manlevare, garantire e comunque tenere ad ogni titolo indenne BANCA S.c.p.A da qualsiasi effetto pregiudizievole dovesse nascere dal presente giudizio – Con vittoria di spese e competenze

In via istruttoria:

- Si richiamano tutti i documenti versati in atti , che risultano pienamente pertinenti l'attività svolta e l'oggetto dell'impugnata revoca e conseguentemente la presente vertenza.
- Si osserva , per scrupolo che la documentazione versata in atti dall'attrice non è del tutto conforme a quanto acquisito in copia da questa difesa nel corso del procedimento: ad esempio riservato ogni approfondimento sono nuove le pagine in calce alla cartella esattoriale 20120010088918 riferite al (omissis), e (se non in stralcio) la visura storica della società. Ci si riserva la disamina dei fascicoli delle altre parti.

Salvo ogni ulteriore diritto.

Si fa istanza di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.".

## **FATTO E DIRITTO**

La **SOCIETA' S.r.l.** ha convenuto in giudizio il **MINISTERO** e la **BANCA S.c.p.A.**, proponendo opposizione avverso il decreto, notificatole in data 12.9.2014, di revoca delle agevolazioni economiche concesse con provvedimento n.150192 del 20.3.2006 dal Ministero convenuto.

Precisava di aver già impugnato il prefato decreto innanzi al TAR Campania, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore di questo Tribunale.

Esponeva di svolgere attività di gestione dei rifiuti, e di aver ottenuto, in virtù di domanda presentata il 3.07.2004, la concessione di un finanziamento relativo ad un programma di formazione e sviluppo



precompetitivo, denominato "PROGETTO MA.MO.BIO (Materiale e Bioinfiltranti) per complessivi € 1.584.970,00, nell'ambito del PON 2000/2006 "Sviluppo Imprenditoriale locale".

Aggiungeva di avere, con nota del 1.7.2007, rinunciato ai benefici relativi al programma di formazione, mantenendo solo quelli relativi al programma di sviluppo precompetititivo.

L'impugnato provvedimento di revoca derivava dal rilievo, formulato dalla banca cessionaria, della mancata restituzione da parte di essa beneficiaria delle rate di finanziamento per un periodo superiore all'anno.

Tanto premesso, deduceva a sostegno della domanda l'illegittimità del decreto di revoca, per difetto di motivazione, nonché per l'insussistenza dei presupposti della revoca stessa, stante l'avvenuta realizzazione del progetto e per avere essa istante richiesto alla P.A. convenuta la revisione del piano di ammortamento.

Nel riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del decreto del MINISTERO n.3535 dell'8.9.2014 e, per l'effetto, disporsene la disapplicazione, con conseguente autorizzazione ad una diversa dilazione del debito, secondo le modalità da essa istante proposte, ovvero quelle diverse da determinarsi in corso di causa, con condanna dei convenuti al risarcimento del danno; il tutto, con vittoria di spese.

Si costituivano i convenuti, che resistevano all'avversa domanda, di cui chiedevano il rigetto.

L'istituto bancario convenuto, nell'eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, chiedeva inoltre autorizzazione alla chiamata in causa della **BANCA SOC. COOP. A.r.l.**, deducendo che la stessa aveva compiuto gli atti di natura endoprocedimentale di istruzione della domanda di concessione del beneficio.

Disposto ed espletato detto incombente, si costituiva la banca chiamata in causa, che eccepiva a propria volta la sua carenza di legittimazione passiva, contestando altresì nel merito la domanda, di cui chiedeva il rigetto.

Dopo la trattazione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione, con termini di legge per il deposito di memorie e repliche.

La domanda è infondata e va rigettata.

Ed invero, i presupposti di fatto della controversia - sostanzialmente pacifici – possono brevemente ricostruirsi nei termini che seguono:

-con istanza del 4 agosto 2004, la **SOCIETA' S.r.l.** richiedeva le agevolazioni economiche previste in materia di Sviluppo Imprenditoriale, ex Circolari ministeriali n. 1034240 dell'11.05.2001 e n. 946130 del 28 aprile 2004, ed in particolare: un finanziamento a tasso agevolato per lo sviluppo di programma precompetitivo di euro 1.584.970,00, da rimborsarsi a favore del Ministero in due rate di preammortamento e successive sei rate annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi;

un contributo alla spesa per lo sviluppo di programma precompetitivo, a fondo perduto di euro 1.379.603,70;

un contributo in conto impianti per la fase di industrializzazione, a fondo perduto di euro 345.440,00; un contributo in conto esercizio per formazione del personale di euro 54.000,00;

- con decreto n. 150192 del 20 marzo 2006 il Ministero convenuto concedeva i finanziamenti richiesti;
- successivamente, con nota del 1.7.2007, la beneficiaria rinunciava al finanziamento relativo al programma di formazione;
- come evidenziato nella nota del 29 agosto 2011 della **BANCA SOC. COOP. A.r.l.** e come, del resto, pacificamente ammesso dall'attrice, essa beneficiaria non provvedeva al pagamento delle rate di ammortamento scadute il 20.3.2010 ed il 20.3.2011, così contravvenendo all'obbligo di cui alla lettera



g) del punto 13.1 della Circolare Ministeriale n.1034240 dell'11.5.2001, ove era sancita la revoca dei benefici in caso di mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento.

Sulla scorta di tali premesse in fatto, emerge evidente la palese infondatezza della domanda.

Ed invero, l'inadempimento della **SOCIETA' S.r.l.** agli obblighi assunti in sede di richiesta del finanziamento è pacifico, essendo stato oggetto di espressa ammissione fin dalla fase precedente l'instaurazione del giudizio.

Esso risulta, peraltro, di assoluta gravità, rappresentando l'obbligo restitutorio, contrariamente a quanto argomentato da parte attrice, un elemento irrinunciabile del sinallagma contrattuale, indipendentemente dalle previsioni normative e regolamentari su cui l'atto di revoca si fonda.

Nè inducono a diversa conclusione le deduzioni di parte attrice in ordine a pretese irregolarità formali del provvedimento o a difetto di istruttoria, atteso che in questa sede l'attrice, nel riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale, ha confermato di agire a tutela di un diritto soggettivo, quello di conseguire l'agevolazione revocatale, la cui esistenza presuppone l'avvenuto esatto adempimento degli obblighi assunti.

Giova peraltro ricordare che si verte in tema di erogazione di denaro pubblico, onde si impone, da parte della P.A. convenuta, un particolare rigore nel verificare che sussistano tutti i presupposti legittimanti la spesa.

Nella specie, come fin qui evidenziato, la mancanza di detti presupposti è pacifica.

Non resta, pertanto, che rigettare la domanda.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

## P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, la rigetta, e condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di ciascuna delle parti costituite MINISTERO, BANCA S.c.p.A e BANCA SOC. COOP. A.r.l. in € 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Napoli, 18 maggio 2021

Il G.U.

dr. Vincenzo Pappalardo

\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy